

Allegato A)

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI E PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

*Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest Adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci
n. 10 del 08/04/2026*

Art. 1 — Oggetto e finalità

- Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dell'elenco degli avvocati della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest (di seguito "Ente"), nonché i criteri per il conferimento degli incarichi di assistenza, rappresentanza e consulenza legale.
- Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento costituiscono contratti d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile e sono escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), dello stesso decreto. L'affidamento degli incarichi è comunque improntato ai principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità ed economicità.
- Il presente Regolamento abroga espressamente il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali approvato con deliberazione n. 27 del 1° dicembre 2017 e ogni altra disposizione interna incompatibile con le previsioni qui contenute.

Art. 2 — Elenco degli avvocati: natura, struttura e sezioni

- È istituito, con carattere permanente e aggiornamento periodico, l'elenco degli avvocati dell'Ente (di seguito "Elenco"). L'Elenco ha natura di elenco aperto a scorrimento continuo: i professionisti possono presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento dell'anno e le iscrizioni sono disposte con cadenza almeno annuale, mediante determinazione del Direttore.
- L'iscrizione nell'Elenco non costituisce graduatoria di merito, non ingenera diritti soggettivi all'affidamento di incarichi né aspettative giuridicamente tutelabili. L'Ente si riserva piena discrezionalità nella scelta del professionista nell'ambito dell'Elenco.
- L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:
 - **Sezione A — Diritto Amministrativo:** contenziosi dinanzi al TAR, al Consiglio di Stato, ai Tribunali regionali delle acque pubbliche e ad altri organi della giurisdizione amministrativa; ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

- **Sezione B — Diritto Civile e del Lavoro:** contenziosi civili in senso lato, ivi compresi quelli in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, appalti, recupero crediti, lavoro e previdenza.
 - **Sezione C — Diritto Penale:** difesa e costituzione di parte civile in procedimenti penali.
 - **Sezione D — Giurisdizioni Superiori:** patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato in sede di appello, alla Corte dei Conti e ad altri organi di giustizia superiore, riservato ai professionisti iscritti all'Albo Speciale di cui all'art. 33 dell'Ordinamento forense (L. 247/2012).
- Il professionista può chiedere l'iscrizione in più sezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna di esse.

Art. 3 — Requisiti per l'iscrizione

- Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco gli avvocati, anche nelle forme dello studio associato o della società tra professionisti, in possesso dei seguenti requisiti, da possedere al momento della domanda e da mantenere per tutta la durata dell'iscrizione:
 - a) **Cittadinanza:** cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero equiparazione normativa prevista da legge o accordo internazionale;
 - b) **Diritti civili e politici:** pieno godimento, assenza di interdizioni, inabilitazioni o altre condizioni che precludano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - c) **Onorabilità e integrità morale:** assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in quanto applicabili; assenza di condanne penali passate in giudicato per reati ostativi all'esercizio della professione; assenza di provvedimenti disciplinari definitivi che comportino la sospensione dall'esercizio della professione forense;
 - d) **Iscrizione all'albo:** iscrizione all'Albo degli Avvocati tenuto presso un Consiglio dell'Ordine italiano da almeno **cinque anni** alla data della domanda. Per gli studi associati e le società tra professionisti, il requisito deve essere posseduto dal professionista che seguirà materialmente la controversia;
 - e) **Polizza assicurativa:** titolarità di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, con massimale adeguato ai rischi derivanti dall'attività professionale prestata in favore dell'Ente;
 - f) **Assenza di conflitti di interesse:** assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 6-bis della L. 241/1990.
- Per l'iscrizione nella **Sezione D** è richiesta, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, l'iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

- Nei confronti delle forme associate è sufficiente che i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) siano posseduti da tutti i soci; il requisito di cui alla lettera d) è riferito al professionista che eseguirà materialmente la prestazione.

Art. 4 — Modalità di presentazione della domanda

- La domanda di iscrizione è presentata in qualsiasi momento dell'anno, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale dell'Ente, utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente Regolamento.
- Alla domanda devono essere allegati:
 - a) curriculum vitae in formato europeo, aggiornato e sottoscritto;
 - b) copia della polizza assicurativa RC professionale in corso di validità;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A.
- Le domande pervenute sono raccolte cronologicamente e valutate con almeno cadenza annuale (entro il 30 giugno di ciascun anno). Le iscrizioni sono approvate con determinazione del Direttore e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 5 — Aggiornamento, sospensione e cancellazione dall'Elenco

- L'Elenco verrà aggiornato con cadenza periodica e comunque almeno annuale.
- Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente, tramite PEC, qualsiasi variazione delle informazioni e dei requisiti dichiarati, e in ogni caso entro trenta giorni dall'evento modificativo.
- La cancellazione dall'Elenco è disposta con provvedimento del Direttore, previa contestazione scritta e concessione di un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia espressa del professionista;
 - b) perdita sopravvenuta di uno dei requisiti di cui all'art. 3;
 - c) cessazione dell'esercizio della professione o cancellazione dall'Albo degli Avvocati per qualsiasi causa;
 - d) grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dagli incarichi conferiti, accertato con atto motivato del Direttore;
 - e) rinuncia ingiustificata a incarico già accettato;
 - f) accertata situazione di conflitto di interessi non dichiarata.

- Nei casi di accertamento in corso, l'iscrizione può essere sospesa cautelatamente per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento.
- Il professionista cancellato può presentare nuova domanda di iscrizione decorsi dodici mesi dalla cancellazione, purché in possesso di tutti i requisiti, salvo il caso di cancellazione per gravi inadempimenti, per i quali il termine è elevato a ventiquattro mesi.

Art. 6 — Conferimento degli incarichi

- Il conferimento degli incarichi di assistenza, rappresentanza e consulenza legale è disposto con provvedimento dell'Ente che individua il professionista nell'ambito della sezione dell'Elenco corrispondente alla materia del contenzioso o della consulenza richiesta.
- La scelta del professionista avviene discrezionalmente, sulla base dei seguenti criteri valutativi, tra loro combinabili:
 - a) **specificità competenza ed esperienza** nella materia oggetto dell'incarico, documentata nel curriculum;
 - b) **complessità e peculiarità della controversia**, in relazione al profilo professionale del candidato;
 - c) **conseguenzialità e complementarità** rispetto a contenziosi precedenti o pendenti, al fine di garantire la continuità della difesa;
 - d) **principio di rotazione**, inteso a evitare la concentrazione degli incarichi su singoli professionisti e a garantire la parità di trattamento tra gli iscritti.
- L'Ente, in casi di particolare complessità o che richiedano specializzazioni non presenti nell'Elenco, di urgenza documentata, o di ragioni di opportunità adeguatamente motivate, può conferire incarichi a professionisti non iscritti nell'Elenco. In tale ipotesi la determinazione di conferimento deve motivare specificamente le ragioni della scelta e attestare l'impossibilità di far fronte all'incarico con le risorse dell'Elenco.
- L'incarico è conferito per singolo grado di giudizio. La prosecuzione per i gradi successivi è oggetto di separato conferimento e non è automaticamente garantita.
- Prima dell'accettazione formale, il professionista è tenuto a trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta, l'offerta economica di cui all'art. 7 e a dichiarare l'assenza di conflitti di interessi. L'accettazione dell'incarico comporta la contestuale sottoscrizione di un disciplinare d'incarico.

Art. 7 — Determinazione del compenso e principio dell'equo compenso

- Il compenso per le prestazioni professionali è determinato nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, in attuazione della Legge 21 aprile 2023, n. 49 (Legge sull'equo compenso). Non sono ammesse offerte che prevedano compensi inferiori ai parametri minimi tabellari. Ogni clausola difforme è nulla

ai sensi dell'art. 3 della L. 49/2023 e non pregiudica la validità del contratto nel suo complesso.

- Prima dell'accettazione dell'incarico, il professionista trasmette per iscritto una offerta economica motivata contenente:
 - a) livello di complessità stimato del fascicolo, con riferimento ai parametri del D.M. 55/2014;
 - b) compenso professionale per fasi processuali, articolato per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria (ove applicabile), decisionale;
 - c) onorari accessori;
 - d) spese vive prevedibili (contributo unificato, notifiche, eventuali spese di domiciliazione e trasferta);
 - e) indicazione delle spese di domiciliazione, integralmente a carico e sotto la responsabilità del professionista incaricato.
- L'Ente si riserva di chiedere chiarimenti sull'offerta entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza rilievi, l'offerta si intende accettata e costituisce parte integrante del disciplinare d'incarico.
- Sono consentite maggiorazioni del compenso pattuito, nella misura massima del 20%, esclusivamente per:
 - a) intervento di motivi aggiunti o circostanze impreviste, sopraggiunte e non imputabili al professionista, che abbiano determinato un significativo aumento dell'attività rispetto a quella originariamente prevista;
 - b) attività aggiuntive espressamente richieste dall'Ente nel corso del mandato e non ricomprese nell'incarico originario.
- La maggiorazione è preventivamente autorizzata con provvedimento dell'Ente.
- In caso di estinzione anticipata o abbandono del giudizio per qualsiasi causa non imputabile al professionista, il compenso è corrisposto in misura proporzionale alle fasi effettivamente svolte, come indicate nell'offerta economica, fermo restando il rispetto dei valori minimi dei parametri forensi per le fasi completate. In nessun caso il compenso per le fasi svolte può essere ridotto al di sotto dei minimi tabellari.
- Il professionista è tenuto ad attivarsi, con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, del Codice Civile, per il recupero delle spese legali a carico della parte soccombente, in favore dell'Ente. Le somme recuperate a titolo di spese di lite sono introitate dall'Ente e non costituiscono ulteriore compenso per il professionista, salvo diverso accordo scritto.
- Non sono ammesse clausole di gratuità totale o parziale della prestazione.

Art. 8 — Obblighi del professionista incaricato

- Il professionista incaricato è tenuto a:
 - a) comunicare tempestivamente e periodicamente all'Ente l'andamento della causa, le udienze fissate, i provvedimenti adottati e ogni altra informazione rilevante per la gestione del contenzioso;
 - b) informare immediatamente l'Ente di qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa incidere sull'esito del giudizio o che configuri un conflitto di interessi, anche potenziale;
 - c) rendere pareri e valutazioni scritte, su richiesta dell'Ente, sull'opportunità di instaurare, proseguire o definire transattivamente la controversia;
 - d) restituire, al termine dell'incarico e in ogni caso su richiesta, tutta la documentazione ricevuta dall'Ente, in originale o in copia autentica;
 - e) rispettare le norme del Codice Deontologico Forense e mantenere la riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio del mandato;
 - f) segnalare immediatamente il sopravvenire di qualsiasi causa di incompatibilità o conflitto di interessi.

Art. 9 — Disposizioni generali e rinvii

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 e ss.), le norme dell'Ordinamento Forense (L. 247/2012), il Codice Deontologico Forense e le disposizioni vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione.
- Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" — sottosezione "Bandi di concorso" ovvero "Altri contenuti — Prevenzione della Corruzione".
- L'Ente si riserva la facoltà di modificare, integrare o sospendere il presente Regolamento, dandone preventiva comunicazione agli iscritti nell'Elenco tramite PEC e pubblicazione sul sito istituzionale.